



**CITTA' DI TIVOLI**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA**  
**PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA/LOCALE SCOLASTICO, PALESTRA COMUNALE**  
**ANNUALITA' SPORTIVE 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale di Piazza del Governo n. 1, si sono costituiti:

- da una parte IL Dirigente \_\_\_\_\_ Segretario Generale e Dirigente ad Interim del settore V "Servizi alla città" del Comune di Tivoli, il quale agisce in quest'atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, avente P. IVA: 01103711006 - C.F. 02696630587, ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 107, c. 3, lett. c), e dell'art. 109, c. 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che di seguito sarà brevemente chiamata "Concedente";
- dall'altra Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Associazione \_\_\_\_\_, avente codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliata in \_\_\_\_\_ di seguito brevemente chiamata "Concessionario";

**PREMESSO CHE**

- con la Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso pubblico con le condizioni e le modalità di assegnazione delle palestre/aule scolastiche comunali, palestre comunali unitamente alle tariffe orarie di utilizzo, relativamente al triennio sportivo 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029
- l'Associazione \_\_\_\_\_ ha richiesto, con nota acquisita al Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'uso temporaneo della palestra scolastica \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle proprie attività;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato concesso l'uso temporaneo della palestra scolastica /locale scolastico in orario extrascolastico all'associazione sportiva richiedente

**Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

E' concesso all'Associazione \_\_\_\_\_ l'uso temporaneo della palestra /aula del plesso scolastico/comunale \_\_\_\_\_ in orario extrascolastico, secondo i giorni e gli orari di seguito dettagliati \_\_\_\_\_.

La presente concessione è vevole relativamente per il triennio sportivo 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029;

L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al Concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. La concessione consiste nell'uso temporaneo della struttura indicata per le finalità sportive e sociali che il Concedente e il Concessionario perseguono nello stretto ambito della istanza di concessione. L'uso della struttura non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli Istruttori dell'Associazione.

La struttura è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato ed attentamente verificato, anche per il tramite di propri tecnici all'uopo incaricati, avendolo trovato idoneo all'uso cui è richiesto e destinato.

**ART. 2 - DECORRENZA**

L'uso temporaneo della palestra scolastica/ comunale, aula \_\_\_\_\_ ha decorrenza per ciascuna annualità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e comunque non oltre il \_\_\_\_\_. Entro il termine di scadenza e comunque non oltre il \_\_\_\_\_ il Concessionario è tenuto a restituire le chiavi della palestra, affidate mediante verbale di consegna.

La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o d'indebiti duplicati, sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi.

**ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la struttura in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il concessionario, nella persona del legale rappresentante, si impegna a:

- pagare il canone per l'uso della palestra in tre rate, (30 Settembre, 31 Dicembre, 30 Aprile di ciascuna stagione), di cui la prima deve essere versata contestualmente al rilascio della concessione, nella misura degli importi determinati con Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla base dell'orario di utilizzo per complessivi € \_\_\_\_\_, con versamento attraverso la piattaforma pagoPA.
- assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Tivoli e l'amministrazione scolastica da tali responsabilità. L'onere per il ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento del danno, è a carico del Concessionario che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune;
- assumere a proprio carico l'onere anche economico di eseguire la pulizia dei locali concessi, in modo tale che siano nelle condizioni di agibilità per le normali attività scolastiche. Assumere a proprio carico un'accurata pulizia e igienizzazione, in osservanza delle disposizioni e delle Linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché per le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per la tutela della salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono presso lo stesso
- stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso dei locali e attrezzature concessi in uso, nella misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa ministeriale, da consegnare in copia alla scuola e al Comune di Tivoli;
- non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti né a cedere a terzi la concessione;
- vietare l'accesso al pubblico o ad estranei all'attività sportiva, che non potrà comunque essere svolta a livello agonistico, salvo per le palestre agibili anche per attività sportiva di squadra o previa autorizzazione aggiuntiva;
- contenere il numero dei partecipanti nei limiti di capienza dei locali previste dalla vigente normativa, ad osservare all'interno della struttura e degli spazi esterni, concessi in utilizzo, un comportamento decoroso e rispettoso dei locali e degli altri soggetti presenti, significando che qualora si verificassero casi di turbativa nei locali durante lo svolgimento delle attività, il Comune potrà sospendere, o revocare, la concessione in uso ai fruitori;
- sospendere l'utilizzo dei locali per sopraggiunti motivi ostativi o in caso di revoca della concessione che può essere disposta senza alcun preavviso e in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale, per provate inadempienze o per il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti dalla concessione, senza alcuna rivalsa o risarcimento,
- sospendere l'utilizzo già programmato dei locali, in caso di programmazione straordinaria di attività scolastiche da parte dell'Ente Concedente o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- applicare tariffe sociali a sola copertura delle spese degli istruttori e per l'utilizzo della struttura;
- garantire l'osservanza delle seguenti norme:
  - E' fatto obbligo di rispettare gli orari autorizzati;
  - All'apertura e custodia dei locali e al termine dell'uso al controllo obbligatorio della chiusura delle luci, dei rubinetti, delle finestre delle porte e definitiva dell'edificio;
  - Al rispetto del divieto assoluto di utilizzare i locali scolastici per scopi commerciali o pubblicitari
  - Gli istruttori debbono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente previsto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento.

## **Allegato C**

- nelle palestre con copertura in parquet deve essere garantita cura nella movimentazione di attrezzature con idonee coperture al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti della superficie
- E' fatto obbligo al Concessionario di consentire l'accesso nelle strutture ad esso assegnate solo agli atleti tesserati ed in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività agonistiche e non.

### **ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte**

Sono a carico del Comune di Tivoli i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento della struttura, nei periodi previsti.

### **ART. 4 - DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni saranno rilasciate con validità triennale.

Annualmente il concessionario è tenuto a presentare domanda confermando l'orario richiesto.

Il Concessionario, anche su segnalazione dell'Istituzione Scolastica, può revocare la concessione dell'uso temporaneo della palestra in qualsiasi momento, per gravi inadempienze del Concessionario previa comunicazione all'associazione nonché per eventuali gravi motivi e per sopraggiunti motivi di pubblico interesse a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario può giustificare le gravi inadempienze contestate entro 5 giorni comprovando di aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento dell'irregolarità. Si procederà alla revoca della concessione dell'uso temporaneo della palestra in convenzione nel caso in cui le giustificazioni pervenute non saranno ritenute ammissibili o in mancanza delle stesse giustificazioni, senza che nulla potrà essere eccepito dal Concessionario, il quale rinuncerà ad ogni ragione ed azione.

Il Concessionario deve essere in regola con i pagamenti e con tutte le altre eventuali spettanze dovute sia ai fini della assegnazione.

Il concessionario che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Comune e al dirigente scolastico e non ha alcun diritto alla restituzione di quanto già versato.

### **ART. 5- CONTRIBUTO D'USO**

La concessione è soggetta a contributo d'uso secondo il principio di sussidiarietà. Tale contributo ha la finalità di concorrere alle spese relative alle utenze e alla manutenzione in relazione alla funzionalità della struttura utilizzata, palestra o locale scolastico, alla metratura degli stessi e agli orari di utilizzo. Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi senza la richiesta del contributo d'uso, tramite apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il contributo sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e sarà stabilito tramite apposita deliberazione di Giunta comunale.

Il concessionario verserà al Comune un deposito cauzionale per eventuali danni a strutture o cose che sarà restituito al termine delle attività al netto delle eventuali spese sostenute.

### **ART. 6 - MODALITÀ D'USO DELLA STRUTTURA**

Gli orari di utilizzo della struttura devono intendersi per ore intere non frazionabili ed essere tassativamente rispettati dal Concessionario, al quale è inoltre vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'amministrazione si riserva di stabilire intervalli di 15 minuti fra una fascia oraria e l'altra per garantire il corretto avvicendamento delle Associazioni assegnatarie all'interno degli impianti.

L'accesso alla struttura è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune per i controlli da dover effettuare. E' assolutamente vietato l'uso della struttura a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Il Concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Un responsabile, nominato dal Concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al delegato dell'Ente la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dal Concessionario.

Per assicurare un corretto e ordinato uso della struttura è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno;

## **Allegato C**

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- far detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone diverse dal concessionario;
- utilizzare la struttura fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI**

L'uso della struttura, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Tivoli e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che possano derivare comunque e a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) in dipendenza o connessione della concessione dell'uso della struttura e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che extragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso della struttura, delle pertinenze e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale per sinistro non inferiore alla misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa ministeriale, per danni a persone e cose, a qualunque titolo presenti nella struttura, e sarà tenuto a fornire un originale all'Ente alla sottoscrizione del presente atto.

Il Concessionario risponde nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nella struttura.

### **ART. 8 - ONERI FISCALI**

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale o contributivo, ivi compresa l'IVA di legge, derivante dalle attività sue proprie e delle attività connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Tivoli.

### **ART. 9- INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Tivoli potrà revocare al Concessionario la concessione d'uso con effetto immediato dalla comunicazione del provvedimento di revoca, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

### **ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le spese amministrative e oneri di legge inerenti al presente atto, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

### **ART. 11 - ALLEGATI ALLA CONCESSIONE**

Sono materialmente allegati alla presente Convenzione, costituendone elementi integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- dichiarazione di visita dei luoghi;
- nomina responsabile con dati identificativi e codice fiscale e recapiti;
- nomina responsabile sicurezza;
- Polizza RC per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, con validità fino alle ore 24,00 del giorno della riconsegna della struttura

### **ART - 12 PERSONALE**

Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

## **ART 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune/Città metropolitana in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il Comune/ Città metropolitana informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune/ Città metropolitana di .....

## **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Qualora il sopravvenire di situazioni emergenziali, ovvero altre ed insindacabili ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della decisione dovessero legittimare l'adozione da parte dell'Ente locale di un provvedimento di revoca dell'utilizzo delle palestre scolastiche, il Concessionario nulla potrà accampare a titolo anche risarcitorio, trattandosi di utilizzo assicurato al solo scopo di agevolare lo svolgimento di attività sportiva in assenza di scopo di lucro.

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente convenzione le parti rimandano ai criteri stabiliti nell'avviso indetto per l'assegnazione delle palestre e dei locali scolastici e palestre comunali per le stagioni 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, nonché al Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.39 del 25.5.2026, che le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente, di ben conoscere e accettare.

## **ART. 15 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Tivoli (Concedente), le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione della presente Concessione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Tivoli, che le parti individuano come foro esclusivo anche in deroga ai concorrenti criteri dettati dal Codice di Procedura Civile.

Tivoli, \_\_\_\_\_

Per il Concedente/Comune di Tivoli \_\_\_\_\_

Per il Concessionario/Associazione \_\_\_\_\_